

CIRCOLARE ESPLICATIVA ISCRIZIONI A PAGAMENTO NELLE CORSE AL TROTTO

In riferimento all'entrata in vigore delle iscrizioni a pagamento anche nelle corse ordinarie del trotto, ad esclusione delle corse ad invito, si precisa quanto segue:

1. L'iscrizione e la dichiarazione del partente devono essere fatte in forma scritta, con contestuale versamento dell'importo dovuto, presso l'Ippodromo in cui deve effettuarsi la corsa. Sono ammesse anche le iscrizioni effettuate a mezzo telefax o per via telematica, purché da tale documentazione la Società accerti in modo chiaro il mittente, l'ora, la data di trasmissione e l'avvenuto pagamento.
2. Il giorno, l'ora ed il luogo della chiusura delle iscrizioni e della dichiarazione dei partenti devono essere specificati nei libretti programmi delle singole riunioni.
3. Le Società di corse devono provvedere direttamente alla riscossione di quanto dovuto dalle scuderie (0,10% del premio complessivo per l'iscrizione + 0,40% del premio complessivo per l'eventuale dichiarazione del partente).
4. La Società di corse è tenuta a riportare sul programma ufficiale, in calce ad ogni singola proposizione di corsa, il numero delle iscrizioni e l'ammontare totale delle entrate oltre alla ripartizione delle stesse che dovrà essere attribuita, in parti uguali, ai proprietari dei cavalli premiati. Tali elementi dovranno essere, altresì, riportati sulla relazione ufficiale di ciascuna corsa.
5. Per ogni giornata di corse deve essere prodotto ed inviato all'Ente unitamente alla distinta degli importi riscossi, il prospetto riepilogativo ed una ulteriore copia del programma giornaliero.
6. In caso di corsa non riuscita la somma corrisposta dalla scuderia del cavallo partente sarà restituita. Ciò anche nel caso in cui la stessa venga trasformata in corsa ad invito.
7. La restituzione è dovuta anche nei seguenti casi:
 - morte del cavallo;
 - esclusione del cavallo per raggiunto limite massimo dei concorrenti;
 - mancata qualifica del cavallo alla corsa ivi compreso il caso di allontanamento dello stesso dalle piste;
 - annullamento o mancata disputa della corsa.
8. La Società di corse è tenuta al pagamento degli importi derivanti dalle iscrizioni e dalla dichiarazione dei partenti, secondo la ripartizione stabilita, entro il quarantacinquesimo giorno successivo al mese in cui si è disputata la corsa, contestualmente al pagamento dei premi da parte dell'ASSI.
9. Le presenti disposizioni entreranno in vigore dalle corse, le cui iscrizioni chiuderanno a far data dal 1° aprile.